

FOGLIO INFORMATIVO

n. 26 del 17/10/2017

INFORMAZIONI SU CONFIDI PER LE IMPRESE

CONFIDI PER LE IMPRESE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Sede legale in **CESENA** – Via GIORDANO BRUNO 118 – 47521 CESENA

Telefono 0547 639841 – Fax 0547 638322 - info@confidiperleimprese.it

Ufficio Territoriale: via Baruffaldi 14/18 - 44121 **FERRARA** 0532 234209 ferrara@confidiperleimprese.it

Ufficio Territoriale: via Begarelli, 31 40121 **MODENA** 059 7364237 modena@confidiperleimprese.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **FORLÌ - CESENA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: P.IVA **02745530366**

Numero di iscrizione all'UIC n. **32951** – Numero di iscrizione all'Albo delle Soc. Cooperative n. **A101641**

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA

L'attività di **CONFIDI PER LE IMPRESE** consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, **sussidiarie e/o a prima richiesta**, volte a favorire il finanziamento delle imprese Socie da parte delle Banche convenzionate. La garanzia viene rilasciata da Confidi per le Imprese per iscritto ed è una garanzia accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui si garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Sulla garanzia richiesta **CONFIDI PER LE IMPRESE** rilascia una fideiussione ai sensi dell'art. 1936 e ss. del codice civile. Tale garanzia è una garanzia sussidiaria e/o a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento. Per questi motivi, in caso di mancato pagamento da parte del socio garantito l'Istituto di Credito provvede ad inviare richiesta di pagamento relativa al residuo debito garantito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere a **CONFIDI PER LE IMPRESE** il pagamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

A) ISCRIZIONE A LIBRO SOCI

Possono essere soci della cooperativa le piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla disciplina comunitaria, ed iscritte in nel registro imprese in camera di commercio CCIAA sia in forma singola che associata ed i liberi professionisti iscritti nei registri e negli albi pubblici, nonché loro forme aggregate in consorzi, cooperative e reti di imprese. Possono inoltre essere socie anche le imprese di maggiori dimensioni, rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea anche ai fini degli interventi agevolati della banca europea per gli investimenti (bei) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie. L'iscrizione a CONFIDI PER LE IMPRESE è subordinata alla delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione ed alla sottoscrizione ed al versamento della quota sociale pari a EURO **130,00 (rimborsabile)** oltre ad una tassa di ammissione pari ad euro **50,00**. **La tassa di ammissione non è in alcun caso rimborsabile**

B) COSTO PER L'OTTENIMENTO DELLA GARANZIA

La commissione relativa alla prestazione della garanzia fideiussoria è richiesta "una tantum" all'atto della erogazione del finanziamento e non è restituibile, in percentuale sul finanziamento erogato. Su ogni operazione si fa riferimento alla presente tabella:

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI

Finanziamenti chirografari	Durata 2anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni	7 anni
Garanzia 10%	1,20	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80
Garanzia 20%	1,30	1,50	1,60	1,70	1,90	2,00
Garanzia 25%	1,40	1,55	1,70	1,80	2,00	2,10
Garanzia 30%	1,50	1,75	1,90	2,00	2,20	2,30
Garanzia 40%	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,60
Garanzia 50%	1,90	2,10	2,40	2,50	2,70	2,80
Garanzia 60%				2,70	2,80	2,90
Garanzia 70%				2,80	2,90	3,00
Garanzia 80%				3,00	3,10	3,20

Finanziamenti IPOTECARI

	10 anni	12 anni	15 anni
Garanzia 10%	1,50	1,60	1,70
Garanzia 20%	1,60	1,70	1,80
Garanzia 30%	1,90	2,00	2,10

C) DEPOSITO CAUZIONALE

Il Socio che ha ottenuto la garanzia contestualmente alla erogazione del finanziamento e/o alla concessione di utilizzo della linea di credito potrà essere chiamato al versamento di un deposito cauzionale. Nel caso di aziende che ottengono un punteggio da 0 a 5 compreso **NELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE** si applica un deposito cauzionale del **2%** dell'importo erogato (Non si applica per strutture ricettive alberghiere) Su singole pratiche e su specifica proposta il deposito cauzionale potrà essere proposto fino al 5% dell'erogato, con approvazione scritta da parte del cliente.

D) QUOTE AGGIUNTIVE DI CAPITALE SOCIALE: vanno ad integrazione della quota sottoscritta nella misura di 104,00 euro ogni 10.000,00 euro di finanziamento erogato da arrotondarsi ai 4.999 € superiori (es. finanziamento di euro 21.000,00, si richiederanno 2 quote multiple da 104,00 euro, finanziamento di 25.000,00 3 quote da 104 €). Vengono trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento per il quale sono richieste.

In ogni caso, non potranno essere richieste complessivamente ad ogni socio più di 60 quote, considerando tutti gli affidamenti in essere garantiti dalla cooperativa. Le quote collegate ad ogni singolo finanziamento non potranno essere rimborsate allo scadere o all'estinzione dello stesso, se sono in corso altri finanziamenti in capo alla stessa impresa socia. **LE QUOTE MULTIPLE POSSONO ESSERE RIMBORSATE SOLO AL RECESSO DEL SOCIO (art. 10 Statuto)**. Le stesse, però, rese disponibili dall'avvenuta estinzione del finanziamento per le quali sono state fatte sottoscrivere e versare, potranno essere reimpegnate a fronte di un nuovo finanziamento, con le eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie nei termini previsti dal regolamento generale.

In caso di delibera di una nuova pratica che prevede la contestuale estinzione di una pratica precedente a cui erano collegate quote aggiuntive sarà possibile utilizzare l'importo delle quote già versate a decurtazione dell'importo da versare per la nuova operazione.

E) CONTRIBUTO ad INCREMENTO FONDO RISCHI/ FONDO DI GARANZIA DELLA COOPERATIVA

Ogni socio che ottiene la garanzia fideiussoria della cooperativa si impegna a corrispondere, come previsto all'art. 10 dello Statuto, un contributo (**non restituibile**) destinato a fondo rischi / fondo di garanzia di importo minimo di euro 50,00. Il contributo in c/ patrimonializzazione viene calcolato sulla base del punteggio che verrà definito in sede di istruttoria nella "scheda di valutazione" secondo la seguente tabella:

Con punteggio da 0 a 4,5 compreso si applica il 2,60% dell'importo erogato
(per Legge 40: 2% sull'erogato se chirografario - 1,40% se ipotecario)
Con punteggio da 5 a 7 compreso si applica l'1,50% dell'importo erogato
(per Legge 40: 1% sull'erogato se chirografario - 0,70% se ipotecario)
Con punteggio maggiore di 7 si applica lo 0,60 % dell'importo erogato
(per Legge 40: 0,40% sull'erogato se chirografario - 0,30% se ipotecario)

a) Per alcune categorie di imprese* si applica un aumento del 2,00% dell'importo erogato, oltre a quanto già indicato nella tabella di cui sopra

*solo per le sole imprese del settore dell'**autotrasporto** e per quelle **NON** aventi sede legale e/o operativa nelle **province di Forlì-Cesena, Ferrara e Modena**

b) Le percentuali sopra indicate verranno aumentate di un ulteriore **0,50%** in caso finanziamenti garantiti **“a prima richiesta”**

**Su singole pratiche e su specifica proposta in sede di istruttoria il contributo a fondo rischi/ garanzia potrà essere proposto fino al 5% dell'erogato ,con approvazione scritta da parte del cliente*

Il Contributo **non è restituibile** e viene trattenuto “una tantum” all'atto dell'erogazione del finanziamento. Tali percentuali si applicano anche sulle operazioni di affidamento a breve all'atto della prima concessione della garanzia.

SUGLI IMPORTI di cui al punto B) **“Costo per l'ottenimento della garanzia”** e punto E) **“Contributo a Fondo Rischi”** compresa lettera a, b SI PUO'APPLICARE la seguente RIDUZIONE per Aziende Socie che presentano rating assegnati dalla Banca al momento della delibera del Confidi con basso profilo di rischio - comunicato dalla Banca via mail al Confidi in sede di istruttoria della pratica

Per aziende in fascia 1 (*minimo livello di rischio*) si applica una riduzione del 50%

Per aziende in seconda fascia (*rischio basso/ medio basso*) si applica una riduzione del 30%

Per” fasce” si intendono le classi di costo/ rating applicate in convenzione al confidi

F) DIRITTI DI SEGRETERIA (non restituibili) : si applica un costo per l'istruttoria della pratica e per la valutazione di prefattibilità finanziaria.

Per pratiche di importo fino a € 10.000,00	= € 200,00
Per pratiche di importo fino a € 50.000,00	= € 300,00
Per pratiche di importo da € 50.000,00 a € 150.000,00	= € 400,00

Per pratiche di importo superiore si applica lo 0,5% dell'importo del finanziamento*
Di tutti questi importi euro 150,00 vanno versati al momento della firma della richiesta della garanzia
F 1) per pratiche che necessitano particolari approfondimenti tecnici (per controgaranzie, verifiche flussi finanziari, anche effettuati dando incarico a società collegate) l'organo tecnico può proporre in fase di istruttoria al Socio un maggior costo per diritti di segreteria*

F 2) Per i finanziamenti Legge 40 il costo per i diritti di Segreteria è di 550,00 euro (per fin di importo fino a 350.000,00) di 750,00 euro per tutti i finanziamenti di importo fino ad euro 500.000,00.

Per pratiche di importo superiore si applica lo 0,3% dell'importo del finanziamento*
Nell'importo sono compresi i diritti di segreteria anche per l'eventuale garanzia su prefinanziamento
Di tutti questi importi euro 150,00 vanno versati al momento della firma della richiesta della garanzia
***nei limiti massimi di quanto stabilito dal Regolamento generale di Gestione (euro 4.000,00) (con approvazione scritta del socio in sede di istruttoria)**

G) COMUNICAZIONE ANNUALE RIEPILOGATIVA

Per quanto riguarda il rendiconto annuale (qualora da effettuarsi) al Socio non sono previsti costi aggiuntivi.

H) COSTO PER RINEGOZIAZIONE : Per le operazioni di “MORATORIA” si applica un costo da trattenere al momento del perfezionamento dell'operazione in funzione della maggior durata / maggior rischio del Confidi. Per **“Sospensioni e allungamenti Abi”** per il calcolo della commissione si considera il costo della garanzia (espresso in percentuale) inizialmente pagato e si divide per il numero degli anni del finanziamento garantito; la percentuale ottenuta si applica sul residuo e si moltiplica per il numero degli anni per i quali è richiesto l'allungamento o la sospensione . Per **“Sospensioni e allungamenti extra ABI”**, con allungamento si paga sul residuo lo 0,20% all'anno per fin. ipotecari e lo 0,30% per fin. chirografari, oltre 150,00 euro di diritti di Segreteria. Per richiesta di conferma di garanzia su **“Allungamenti senza prolungamento della garanzia”** si fa il calcolo tramite piano di ammortamento simulato del residuo ancora in essere alla data della estinzione originaria; su questo si calcola lo 0,20% (Ipotecari) o lo 0,30% (chirografari) In ogni caso per variazioni del rapporto in essere che comportino una richiesta di conferma di garanzia in Cda viene richiesto un costo a partire da* euro 150,00 a titolo di “Diritti di Segreteria” (ad esclusione in ogni caso di “moratorie ABI”).

**nei limiti massimi di quanto stabilito dal Regolamento generale di Gestione (euro 4.000,00) (con approvazione scritta del socio in sede di istruttoria)*

I) FINANZIAMENTI TIPO C TURISMO “Legge 40 con incentivi” e “Simula Legge 40”

Condizioni economiche applicate (costo per l’ottenimento della garanzia)

Garanzia 10%	Costo commissione (sull’erogato) 1,10% se chirografario 0,70% se ipotecario
Garanzia 20%	Costo commissione (sull’erogato) 1,30% se chirografario 1,00% se ipotecario
Garanzia 30%	Costo commissione (sull’erogato) 1,80% se chirografario 1,40 se ipotecario

L) GARANZIA SU AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

- **Commissione garanzia** 1,0% annui sul capitale da trattenere alla prima concessione del fido e ad ogni rinnovo della garanzia (di norma annuale)
 - Q.te aggiuntive: vale quanto indicato alla **p.to. D**. Da trattenere alla 1° concessione del fido.
 - **Contributo a Fondo rischi/ fondo di garanzia** , (c/patrimonializzazione) - con un minimo di 50 euro
 - da trattenere alla 1° concessione del fido. Si applica quanto indicato al **p.to E** del presente documento.
 Per il **deposito cauzionale** si applica quanto previsto al **p.to C** del presente documento

M) GARANZIA ai sensi della legge 108/96 (PREVENZIONE ANTIUSURA)

Su questo prodotto, all’atto dell’erogazione del finanziamento all’azienda Socia vengono trattenute da parte della Banca le quote multiple (p.to D) il contributo patrimonializzazione (p.to E) ed il deposito cauzionale . Non si applicano costi per la concessione della garanzia.

PRODOTTI CONFIDI PER LE IMPRESE

TIPO A) finanziamenti per liquidità : acquisto scorte, consolidamento debiti aziendali da breve a medio lungo termine, verso banche e verso fornitori, esigenze di liquidità in genere.

Finanziamenti chirografari ed ipotecari; importo minimo euro 5.000,00 – importo massimo euro 550.000,00; durata: da 2 a 7 anni se chirografario: fino a 15 anni se ipotecario. importo massimo euro 1.500.000,00. Tasso di riferimento Euribor per operazioni a tasso variabile; IRS di periodo per operazioni a tasso fisso. Garanzia concessa: di norma il 30%, fino al 50% se operazioni chirografarie; dal 10% al 30% se operazioni ipotecarie.

TIPO B) finanziamenti per investimenti : Acquisto arredi e attrezzature aziendali (compresi automezzi), acquisto e riqualificazione locali aziendali, acquisizione azienda e quote aziendali, Start up aziendali, operazioni di capitalizzazione, investimenti in ricerca ed innovazione, iniziative di marketing e comunicazione.

Finanziamenti chirografari ed ipotecari ; importo minimo euro 5.000,00 – importo massimo euro 550.000,00 – durata: da 2 a 7 anni: importo massimo fino a 1.550.000,00 euro e fino 15 anni se ipotecario. Tasso di riferimento Euribor per operazioni a tasso variabile; IRS di periodo per operazioni a tasso fisso. Garanzia concessa: di norma dal 30% al 50%, se operazioni chirografarie; dal 10% al 30% se operazioni ipotecarie.

TIPO C) TURISMO - finanziamenti “Legge 40” (con incentivi) e “Simula Legge 40”

1) Finanziamenti con incentivi - Legge regionale n. 40/02 - percentuale di abbattimento

Finanziamenti chirografari/ipotecari con rate di ammortamento semestrali posticipate, con possibilità di richiedere un prefinanziamento bancario (anche nella forma tecnica scoperto di c/c), con gli istituti di credito convenzionati che prevedono il prodotto. Ai sensi della legge 40/02 l’impresa richiedente può usufruire di contributi per l’abbattimento degli interessi che saranno concessi in forma attualizzata, secondo il seguente schema.

Pratiche di finanziamento di importo fino a € 260.000,00	2,5 punti di abbattimento per la durata massima di 10 anni.
Pratiche di finanziamento di importo da € 260.000,00 fino a € 500.000,00	2 punti di abbattimento per la durata massima di 10 anni.
Pratiche di finanziamento di importo da € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00	1,5 punti di abbattimento per la durata massima di 10 anni.
Pratiche di finanziamento di importo superiore a € 1.000.000,00 – fino ad € 1.875.000,00	1 punti di abbattimento per la durata massima di 10 anni.

La durata massima su cui viene conteggiato l'abbattimento è di 10 anni. Il finanziamento partirà dopo la comunicazione di fine lavori e dietro presentazione di tutte le fatture di spesa. Il costo della fideiussione prevista è riportata nella seguente tabella. Importo minimo 20.000,00 euro, importo massimo 1.875.000,00 –Durata minima 36 mesi e massima 180 mesi. Il contributo viene riconosciuto sui primi 10 anni di finanziamento

Costo per l'ottenimento della garanzia (garanzia fino ai primi 10 anni)

Garanzia 10%	Costo commissione (sull'erogato) 1,10% se chirografario 0,70% se ipotecario
Garanzia 20%	Costo commissione (sull'erogato) 1,30% se chirografario 1,00% se ipotecario
Garanzia 30%	Costo commissione (sull'erogato) 1,80% se chirografario 1,40% se ipotecario

2) Finanziamenti “Simula legge 40” e “adeguamento normativa antincendio”

Per questa linea di finanziamento si applicano gli stessi costi per l'ottenimento della garanzia previsti per i finanziamenti Legge 40 (TIPO C). **“Adeguamento normativa antincendio”** : importo max 100.000,00 euro, durata: da 2 a 7 anni; ipotecario (con garanzia fino al 30%) o chirografario (con garanzia fino al 50%) . In ogni caso con garanzia superiore al 30% si applica il tariffario per il prodotto “tipo B”). Il prodotto è attivo solo con alcuni istituti di credito e attivabile dietro presentazione dei giustificativi di spesa.

TIPO D) : GARANZIA SU FIDO DI CONTO CORRENTE : è concedibile ad aziende che hanno già in essere un finanziamento con garanzia Confidi per le Imprese o che lo attivano contestualmente, con possibilità di concedere garanzia sul fido di c/c anche ad imprese senza finanziamenti in essere se iscritte in CCIAA da almeno 3 anni e attive al momento della presentazione della domanda. La garanzia su fido di conto corrente è rinnovabile annualmente solo se gli aggiornamenti sulla posizione di fido e le verifiche sull'azienda al momento della richiesta di rinnovo (rate insolute etc) sono positive. Obbligatoria per il rinnovo fido interrogazione CRIF. L'importo massimo dell'affidamento richiesto è di 30.000,00 euro. PER LE IMPRESE IN START UP l'importo massimo dell'affidamento garantibile è di euro 10.000,00, concedibile solo se la sua attivazione è contestuale a quella di un finanziamento. Il fido è rinnovabile di anno in anno per la durata del finanziamento previa verifica della regolarità del pagamento della rate del finanziamento.

TIPO E) : FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 108/91 – “ANTIUSURA”

Finanziamento chirografario/ipotecario verso imprese Socie cui la Banca abbia rifiutato un finanziamento assistito da una garanzia di Confidi per le imprese del 50%. Il prodotto si applica previa valutazione preventiva circa la eventuale ammissibilità al Fondo di Prevenzione antiusura. Su questo prodotto l'impresa Socia ottiene una garanzia dell'85%. Importo max 80.000,00 euro, durata massima 96 mesi. Condizioni economiche: si applicano le quote multiple (p.to D) e il contributo patrimonializzazione (p.to E) ed il deposito cauzionale (p.to C) . Si applica solo con alcuni istituti di credito convenzionati.

TASSI APPLICATI :Gli spread variano in funzione del rating dell'azienda (con alcuni istituti di credito) ed in funzione della finalità della garanzia richiesta (con altri istituti). Il dettaglio delle condizioni può essere richiesto alle sedi territoriali di **CONFIDI PER LE IMPRESE**.

BANCHE CONVENZIONATE

Sono attivabili con **CONFIDI PER LE IMPRESE** operazioni con i seguenti istituti di credito: Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Banche aderenti alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna (BCC) - Banco Popolare Italiano - Cassa di Risparmio di Cento - Cassa di Risparmio di Cesena - Cassa di Risparmio di Ferrara - Cariromagna, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna — Carisbo - Cassa di Risparmio di Ravenna – Credito Emiliano – Credem– FarBanca. -

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Recesso: il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa e quanto previsto nello Statuto di Confidi per le imprese.

Chiusura del rapporto contrattuale. Il rapporto contrattuale si considera concluso all'atto di estinzione del finanziamento con l'estinzione della garanzia prestata da Confidi per le imprese sullo stesso. Confidi per le imprese verifica mensilmente la chiusura del rapporto con la Banca e la comunica al Socio.

TIPOLOGIA DELLA GARANZIA CONCESSA

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "delibera di concessione della garanzia" dopo che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la domanda presentata dal soggetto richiedente. La garanzia sarà valida per 6 mesi dalla data di concessione della garanzia e acquisirà valore solo con l'erogazione del finanziamento per cui è stata richiesta

ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379/5 del 28/12/2006, la **garanzia concessa** costituisce di per sé un **beneficio potenziale** (espresso come **equivalente sovvenzione lordo**); in occasione pertanto di una richiesta di rilascio di garanzia da parte di Confidi per le Imprese tale beneficio verrà quantificato e comunicato all'impresa richiedente la garanzia. Lo stesso beneficio potrà essere considerato concesso al momento dell'eventuale rilascio della lettera di garanzia (fideiussione) da parte di Confidi per le imprese.

Detto importo dovrà essere comunicato dall'impresa che ha ottenuto la garanzia ad ogni futura richiesta pervenga alla stessa in merito alla quantificazione dei contributi ricevuti nel corso dell'esercizio di impresa 2017. ***In caso di mancata erogazione del finanziamento da parte della Banca tale contributo dovrà considerarsi decaduto.***

RECLAMI

Da indirizzare all'Ufficio Reclami di Confidi per le imprese, per lettera raccomandata A/R o per via telematica a: ufficio reclami CONFIDI PER IMPRESE, via Giordano Bruno 118, 47521 CESENA tel. 0547 639823 fax: 0547 638322 – reclami.ascomfidier@ascom-cesena.it L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF)⁽¹⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Confidi per le imprese⁽²⁾. Confidi per le imprese mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF. Foro Competente : Forlì

¹⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.*

²⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui CONFIDI PER LE IMPRESE garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. **Socio** il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.